



Comune di Forlì

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI, VERDE E ARREDO URBANO

(Fabbro 2018-accordo quadro Disciplinare.doc)

DISCIPLINARE TECNICO

(Accordo quadro - specifiche tecniche e condizioni esecutive)

PROGETTO

“ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI CON PRONTA REPERIBILITA’, ANNI 2018 E 2019”

conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 11/01/2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/01/2017

IMPORTO

lavori in appalto a base di gara:

netti € **100.000,00**
di cui oneri della sicurezza € 1.000,00

IL PROGETTISTA

(ing. Claudio Arpinati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Gianluca Foca)

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- 2 Prestazioni
- 3 Sicurezza
- 4 Prezzi
- 5 Variazione dei prezzi contrattuali
- 6 Importo contrattuale
- 7 Pagamenti
- 8 Responsabilità
- 9 Durata del contratto
- 10 Penali e risoluzione
- 11 Stipulazione del contratto - Verbale di inizio lavori
- 12 Personale della Ditta Appaltatrice
- 13 Categoria prevalente, opere scorporabili, opere specialistiche, requisiti dell'esecutore - Limiti alla cessione ed al subappalto
- 14 Criteri Ambientali Minimi
- 15 Garanzia - Assicurazione
- 16 Estinzione anticipata del contratto
- 17 Controversie
- 18 Rinvio a leggi e regolamenti

“ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI CON PRONTA REPERIBILITA’, ANNI 2018 E 2019”

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Forlì affida all'appaltatore l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria da idraulico da eseguire negli edifici scolastici comunali, da eseguire nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o che ne fanno parte integrante o da questo richiamati; in particolare di seguito sono citati i seguenti documenti che, seppur non allegati al presente progetto, si intendono integralmente applicati ed accettati, ove non diversamente precisato:

- C.S.A.: Capitolato Speciale d'Appalto tipo, del Comune di Forlì;
- C.G.A.: Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche, D.M. 19/04/2000 n. 145, in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - PRESTAZIONI

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle relative prestazioni. Per Appalti Specifici si intendono i singoli affidamenti assegnati dall'Amministrazione alle parti dell'Accordo Quadro, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel medesimo Accordo Quadro. L'Amministrazione si riserva di affidare, sulla base di valutazioni insindacabili, all'impresa, parte dell'Accordo, uno o più Appalti Specifici, sino a concorrenza dell'importo massimo presunto stabilito per l'esecuzione delle suddette prestazioni.

Caratteristiche generali dell'Accordo Quadro

- L'importo massimo a base di gara dell'Accordo Quadro è di:
- € 100.000,00, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso di gara, al netto di IVA.
- L'importo del primo Appalto Specifico discendente dall'Accordo quadro è di:
- € 15.000,00, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a € 150,00 non soggetti a ribasso di gara, al netto di IVA.
- Il lavoro si articola nelle seguenti **Categorie** di opere:
- **Categoria prevalente: OS3 per € 100.000,00, classifica I.**
- **Categorie scorporabili e subappaltabili: non previste.**
- La **durata dell'Accordo Quadro** si protrae per:
- **anni 2**, decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo sopra definito, se anteriore alla scadenza del suddetto termine.
- **Modalità di finanziamento e di pagamento:** spesa finanziata con mezzi ordinari di bilancio.
- **Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”,** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche “Codice”).

Natura dei lavori da eseguire

Le prestazioni richieste all'appaltatore consistono in una serie di interventi da eseguire degli edifici comunali adibiti ad uso scolastico dovuti in parte a problemi di insorgenza immediata non prevedibili e quindi non programmabili, tali comunque da richiedere interventi isolati e tempestivi.

I lavori in appalto riguardano una serie di interventi di manutenzione ordinaria da idraulico da eseguire negli edifici comunali adibiti ad uso scolastico, dovuti in parte a problemi di insorgenza immediata non prevedibili e quindi non programmabili, tali comunque da richiedere interventi isolati e tempestivi. La natura degli interventi è prevalentemente di piccola entità e può essere frazionata in più parti anche all'interno del singolo edificio. Inoltre considerando che non è possibile interrompere un pubblico servizio in atto, poiché si opera in edifici adibiti ad uso scolastico, i lavori non potranno avere carattere di continuità e andranno svolti in più periodi anche di breve durata previo accordo della D.L. con l'autorità scolastica competente.

La manutenzione idraulica comprende le azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono l'impianto. Essa ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la disponibilità dei ricambi;
- garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;
- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo.

Nella fattispecie è possibile ipotizzare la realizzazione dei seguenti interventi:

- riparazioni urgenti e interventi manutentivi su servizi igienici, con relative tubazioni di adduzione e scarico (riparazione perdite o guasti, riparazione e/o sostituzione di apparecchi igienico-sanitari, ecc.);
- riparazioni urgenti e interventi manutentivi su impianti termici e relative apparecchiature (riparazione perdite o guasti, sostituzione guarnizioni, revisione valvole, ecc.);
- riparazioni urgenti e interventi manutentivi su reti idriche e fognarie in genere;
- opere di isolamento termico di tubazioni di riscaldamento;
- assistenza muraria per tutti gli interventi;
- trasporto, carico, scarico, sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;
- pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica.

Le **tipologie delle lavorazioni** comprese nell'appalto saranno distinte come segue:

- a) tipologia L1 - **lavori urgenti** - da eseguirsi entro 3.00 ore dall'ordine,
- b) tipologia L2 - **lavori ordinari** - da eseguirsi entro 2 giorni dall'ordine,
- c) tipologia L3 - **lavori programmati** - da eseguirsi entro uno specifico termine, assegnato con apposito ordine di servizio.

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei **"Criteri Ambientali Minimi"** (CAM) di cui al Decreto dell'11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), al fine di dare adempimento al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea. L'argomento è trattato nell'apposito paragrafo 14 del presente Disciplinare.

Orari di svolgimento delle lavorazioni

L'orario "ordinario" per lo svolgimento delle prestazioni è il seguente:

- i lavori urgenti (L1) andranno eseguiti, nell'ambito del servizio di pronta reperibilità, entro 3.00 ore dall'ordine o dalla chiamata al reperibile, in qualunque orario (0-24h) e giornata (lun-dom compresi festivi);
- i lavori ordinari (L2) e programmati (L3) andranno eseguiti, di norma, nell'orario lavorativo ordinario (lun-ven 8.00-18.00).

Qualora l'impresa, nell'ambito dell'offerta economicamente vantaggiosa, si impegnasse ad una maggiore flessibilità di orario nell'esecuzione di interventi ordinari (L2), potranno essere ordinate tali lavorazioni prevedendo il superamento dell'orario lavorativo ordinario in fascia serale (oltre le ore 18.00) o la realizzazione di interventi il sabato e la domenica.

Servizio di pronta reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità, per l'esecuzione d'urgenza di opere analoghe a quelle sopra riportate, deve essere garantito per le 24 ore della giornata, nei giorni sia feriali che festivi, mediante disponibilità di un referente unico dell'impresa, raggiungibile mediante numero di telefono cellulare.

L'impresa deve garantire l'attivazione immediata ovvero, a seconda dei casi e sulla base degli accordi con il D.L. o il tecnico reperibile del Comune, l'esecuzione di un sopralluogo, da eseguire

entro un'ora dalla chiamata, nel quale deve essere svolta un'adeguata valutazione delle problematiche in atto e debbono essere individuati, congiuntamente, gli interventi necessari, assegnando la relativa priorità e tempistica esecutiva, fra lavori urgenti (L1) e lavori ordinari (L2), eventualmente combinati (ad esempio nel caso si richiedesse un'immediata messa in sicurezza e un successivo intervento risolutivo).

Il servizio di pronta reperibilità, compreso l'eventuale sopralluogo da parte del reperibile o altro tecnico dell'impresa, non è oggetto di compensi specifici, bensì rientra nelle condizioni generali dell'appalto e nelle spese generali a carico dell'affidatario, fatto salvo per il compenso delle lavorazioni che scaturiscono dalla valutazione, che saranno contabilizzati con le apposite voci di Elenco Prezzi.

Condizioni generali dell'appalto

Gli interventi e le forniture in oggetto dell'appalto saranno conseguenti alle esigenze che di volta in volta si presenteranno e, per loro stessa natura, avranno carattere frammentario in quanto riferiti alle opere di manutenzione ordinaria degli immobili del Comune di Forlì.

La formulazione delle richieste di intervento avverrà con ordine scritto e verbale dell'Ufficio Direzione Lavori del Comune. Qualunque richiesta formulata in modo diverso da quanto previsto al comma precedente non costituisce ordinativo di prestazione; pertanto qualunque lavoro svolto senza ordine dalla D.L. non verrà contabilizzato e pagato.

Per le emergenze che dovessero verificarsi è ammesso, in via eccezionale, l'ordine di intervento per via telefonica impartito dal Tecnico Reperibile di turno incaricato dal Comune di Forlì. Tuttavia, in questo caso, nell'incontro quotidiano del giorno (lavorativo) successivo, il tecnico della Ditta Appaltatrice dovrà farsi rilasciare un ordine scritto dalla D.L. relativo al lavoro svolto, senza il quale tale intervento non verrà contabilizzato né pagato.

L'impresa è tenuta ad intervenire con tempestività, dando corso ai lavori programmati di volta in volta secondo le disposizioni impartite, con precedenza agli interventi a carattere d'urgenza e di pericolo, provvedendo immediatamente in detti casi a tutte le opere provvisorie necessarie a salvaguardare l'incolumità di persone o cose.

L'Impresa deve comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del Tecnico Responsabile del cantiere, con il quale la D.L. si rapporterà, in prima istanza, per tutte le richieste di intervento, le comunicazioni ed osservazioni eventuali. L'Impresa deve altresì comunicare alla D.L. il nominativo e recapito telefonico del personale reperibile, da contattare per manutenzioni urgenti, in qualunque momento, compresi giorni festivi ed orari notturni.

Procedura obbligatoria per l'esecuzione dei lavori o delle forniture

I lavori e le forniture dovranno essere eseguiti esclusivamente a condizione che siano autorizzati dalla Direzione Lavori od ordinati dal Tecnico Reperibile di turno incaricato dal Comune di Forlì. Il Comune di Forlì si riserva il diritto di verificare sui libri paga della ditta appaltatrice la corrispondenza delle qualifiche del personale impiegato per tutti i lavori tenendo conto che la presenza di personale non assunto dalla Ditta Appaltatrice o da Subappaltatore autorizzato verrà immediatamente segnalata alle competenti autorità.

I lavori e le forniture dovranno essere eseguiti esclusivamente a condizione che siano autorizzati e gestiti nel modo seguente.

- a) Tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì compresi, il Tecnico Responsabile o Referente dell'Impresa dovrà rapportarsi con la D.L. per valutare sia le necessità emergenti sia la situazione tecnico-economica dei cantieri in corso.
- b) Con la cadenza temporale stabilita dal comma precedente la D.L. impartirà le disposizioni del caso, ivi comprese le autorizzazioni ad eseguire lavori o forniture.
- c) Di volta in volta e secondo le necessità la D.L. consegnerà all'Impresa appaltatrice il documento datato formalizzante la richiesta, che conterrà l'oggetto della stessa ed il tempo concesso all'Impresa per l'esecuzione dei lavori o per la presentazione del preventivo tecnico-economico richiesto; tale documento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Tecnico Responsabile.
- d) Per gli **interventi programmati (tipologia L3)**, la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire il lavoro entro e non oltre il **termine assegnato** in occasione della consegna formale dell'intervento; le richieste di intervento da parte della D.L. verranno inoltrate normalmente in orario d'ufficio, e precisamente dalle 7.30 alle 14.00 o dalle 14.30 alle 18.30; nel caso di superamento del

termine assegnato, la D.L. applicherà una detrazione in contabilità pari a **1/mille del contratto di appalto specifico** per ogni giorno di ritardo.

- e) Per gli **interventi ordinari (tipologia L2)**, la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire il lavoro, di norma, entro e non oltre il **secondo giorno** successivo alla consegna formale della richiesta di intervento; qualora nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'impresa abbia indicato la disponibilità ad eseguire tali prestazioni entro il **primo giorno** successivo alla consegna, tale termine sarà preso a riferimento; nel caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, la D.L. applicherà una detrazione in contabilità pari a **1/mille dell'importo del contratto di appalto specifico** per ogni giorno di ritardo.
- f) Per gli **interventi d'urgenza (tipologia L1)**, ordinati telefonicamente dalla D.L. o dal Tecnico Reperibile di turno del Comune di Forlì, l'esecuzione dell'intervento da parte della Ditta dovrà avvenire entro e non oltre le **3.00 ore** successive all'ordine; nel caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, la D.L. applicherà una detrazione in contabilità pari a **1/mille dell'importo del contratto di appalto specifico** per ogni ora di ritardo.
- g) La **mancata risposta** alla chiamata della D.L. o del tecnico reperibile del Comune nell'ambito del **servizio di pronta reperibilità**, o la **mancata esecuzione del sopralluogo** richiesto, per un numero di volte superiore a 5 (cinque), anche non consecutive, saranno considerate gravi inadempienze dell'affidatario e quindi motivo di risoluzione contrattuale.
- h) Qualora sia stato **richiesto il preventivo di spesa**, entro i **tre giorni** lavorativi successivi alla richiesta la ditta dovrà produrre, a suo totale carico, il preventivo richiesto, sottoscritto dal Legale Rappresentante; che dovrà contenere tutte le condizioni tecnico economiche di offerta, ivi compresa la proposta di eventuali nuovi prezzi necessari e il tempo entro il quale si intende realizzare completamente il lavoro ed il numero di operai che si considerano necessari per lo svolgimento del cantiere, compresa l'indicazione dei materiali e dei prodotti da utilizzare scelti in accordo con la D.L.. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune ha facoltà di rivolgersi ad altra ditta, riservandosi comunque sia l'eventuale rifusione del danno subito sia la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.
- i) Entro **10 giorni** dal termine di ciascun cantiere, la Ditta Appaltatrice dovrà presentare l'elenco delle manutenzioni eseguite contenente la descrizione contabile dei lavori. La D.L. verificherà quanto sopra presentato per la contabilizzazione finale a consuntivo. Entro lo stesso termine di **10 giorni**, dovrà essere fornita, a corredo dei lavori svolti, se necessaria, la documentazione tecnica aggiornata e definitiva, relativa alle proprietà dei prodotti e materiali utilizzati e certificazioni eventualmente richieste dalla D.L..
- j) Nell'eventualità che vi sia necessità di sola mano d'opera, fermo restando le procedure autorizzative di cui sopra, la ditta dovrà produrre "registri settimanali" alla D.L., indicanti nome e qualifica delle maestranze impiegate e relativi luoghi di lavoro, oltre al riferimento degli estremi della autorizzazione preliminare. Il Comune di Forlì si riserva il diritto di verificare sui libri paga della ditta appaltatrice la corrispondenza delle qualifiche del personale impiegato per tutti i lavori tenendo conto che la presenza di personale non assunto dalla Ditta Appaltatrice o da Subappaltatore autorizzato verrà immediatamente segnalata alle competenti autorità.

Disposizioni particolari e vincolanti l'impresa fino dal momento dell'offerta

Trattandosi di opere di manutenzione ordinaria è indispensabile una immediata risposta e disponibilità da parte della ditta appaltatrice, che **dovrà avere costituita, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, se non già esistente, idonea "sede operativa" la cui ubicazione deve distare non oltre 50 chilometri dal Palazzo Comunale di Forlì, sito in Piazza Saffi n. 8.** Il calcolo della distanza in linea d'aria sarà eseguito su "Google Maps" mediante i seguenti passi: 1) aprire "Google Maps"; 2) effettuare un click con il tasto destro sul primo punto; 3) selezionare la voce "Misura distanza"; 4) fare click in un qualunque altro punto della mappa per visualizzare la distanza in linea d'aria.

Per "sede operativa" si intende la sede gestionale principale dell'azienda o una sede secondaria che essa dovrà insediare stabilmente in prossimità dei luoghi di esecuzione dell'appalto, per l'intera durata prevista, in cui possa svolgersi un'attività funzionalmente autonoma tesa ad adempiere alle prestazioni richieste e a rispettare le relative tempistiche di intervento, nonché a

garantire la presenza dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per una pronta risposta alle necessità del committente.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a questa disposizione, peraltro prevista fra gli elementi da considerare per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto, addebitando all'Impresa inadempiente le spese per la chiusura del contratto e quelle da sostenersi per reiterare le procedure di gara.

Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare in forma scritta al Comune, entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti delle proprie Maestranze Responsabili che intende utilizzare per la gestione dell'appalto.

La ditta sarà impegnata, fin dal momento della aggiudicazione, ad essere operativa e disponibile per interventi di qualsiasi natura inerente l'appalto, garantendo le condizioni di operatività e i tempi di avvio/esecuzione degli interventi definiti nel paragrafo soprastante.

Tenuto conto delle particolarità dell'Appalto, il mancato intervento nei tempi sopra stabiliti per almeno 5 (cinque) volte, anche non consecutive, potrà costituire elemento di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa da parte del Comune, sia per l'esecuzione in danno degli interventi non eseguiti sia per il risanamento di eventuali danni subiti.

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto forma oggetto di specifiche obbligazioni contrattuali ed è vincolante per l'Affidatario.

Art. 3 - SICUREZZA

L'impresa dovrà effettuare tutte le lavorazioni previste (ivi inclusi gli interventi imprevisi di ripristino che si rendessero eventualmente necessari per garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni ed il funzionamento della intera struttura), nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza del lavoro.

I lavori andranno realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza per tutelare l'incolumità, oltre che delle sue maestranze, anche di tutto il personale scolastico, degli studenti e dei terzi, predisponendo a sua cura e spese tutte le attrezzature atte alla salvaguardia di cose e persone oltre alla guardiania con proprio personale per impedire l'accesso nelle zone operative. Nessun compenso speciale verrà inoltre riconosciuto per gli oneri particolari e rilevanti da sostenersi per ottemperare a quanto sopra prescritto secondo le indicazioni esecutive della D.L., ed i regolamenti di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore è tenuto a depositare, per la sottoscrizione del contratto, il proprio **piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento**, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, comprensivo anche dei contenuti del piano operativo di sicurezza, tenuto conto anche dell'analisi dei rischi interferenziali riportata nel DUVRI, consegnato da parte della stazione appaltante; l'Impresa appaltatrice, si impegna altresì a rispettare l'obbligo della tenuta, nell'ambito del cantiere, del libro matricola e del registro presenze in cantiere, vidimato dall'INAIL.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08, l'Impresa appaltatrice dovrà dimostrare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con le modalità di cui all'allegato XVII al predetto decreto.

In particolare dovrà:

- elencare attrezzature e macchine possedute, con indicazione del titolo comprovante la relativa conformità alle norme di sicurezza (libretti, omologazioni, marchiatura CE, ecc.);
- inoltrare copia del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, o suo estratto accettato dall'Amministrazione;
- indicare l'avvenuta partecipazione a corsi di formazione in materia, sia dei ruoli tecnici che del personale operativo;
- indicare il programma degli investimenti attuati e previsti per la sicurezza;
- indicare la dotazione di D.P.I.;
- indicare numero e tipologie degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni;

- indicare il nominativo del personale tecnico specializzato preposto allo svolgimento del contratto, nonché organigramma interno per la gestione della sicurezza.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della ditta appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVRI), valido per tutte le sedi potenzialmente interessate dai lavori (comprendenti asili nido, scuole materne, elementari, medie ed Istituti superiori).

L'Amministrazione Comunale non mette a disposizione locali od attrezzature per il pronto soccorso. Sono invece disponibili, salvo diversa indicazione, i servizi igienici presenti sul posto.

Non sono altresì fornite dall'Amministrazione attrezzature occorrenti per il lavoro dell'appaltatore.

Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il piano di sicurezza sostitutivo dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori; in tale caso il piano potrà essere redatto in forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la consegna; il piano definitivo dovrà essere consegnato prima della stipula del contratto.

Art. 4 - PREZZI

Per tutti gli oneri ed obblighi generali e particolari verrà corrisposto all'Impresa il determinato compenso, che sarà contabilizzato "a misura", mediante i documenti contabili previsti dal Regolamento, da liquidarsi con "Stati di avanzamento lavori".

Il compenso verrà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nell'allegato Elenco dei prezzi unitari e secondo il costo orario della manodopera, dei materiali e dei noli, aggiornati, in essi riportato. Ai prezzi unitari sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione della quota di incidenza, pari al 1%, degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza esclusa dal ribasso, che verrà contabilizzata separatamente e sarà riconosciuta per intero.

Qualora per le lavorazioni da realizzare non fossero presenti nell'Elenco prezzi allegato voci pertinenti ed applicabili, il compenso potrà essere determinato secondo i prezzi riportati sui seguenti Prezziari ufficiali di riferimento, validi in subordine come sotto riportati:

- 1) prezzario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, edizione 2016;
- 2) prezzario OO.PP. della Regione Emilia-Romagna, edizione 2015;
- 3) prezzario del Comune di Milano, edizione 2017, e in particolare la parte relativa agli interventi di piccola manutenzione.

Le lavorazioni eseguite **al di fuori dell'orario normale** saranno contabilizzate con le voci dell'Elenco Prezzi applicando una "**Maggiorazione del 20%**"; in caso di chiamate in **pronta reperibilità** si applicherà anche il "**Diritto fisso di chiamata**", da corrispondere una sola volta anche per più interventi nello stesso luogo o edificio, come precisato nell'Elenco Prezzi.

L'allegato Elenco dei prezzi unitari potrà servire anche per la valutazione di eventuali lavori in variante o suppletivi, ordinati in corso d'opera.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti né nell'Elenco prezzi allegato né nei suddetti Prezziari di riferimento, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, mediante sottoscrizione di apposito verbale di concordamento, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per le prestazioni dirette di mano d'opera su liste settimanali, verranno applicate le tariffe come da Elenco dei prezzi unitari allegato o in subordine da Prezziari di riferimento; tali tariffe, che si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi, saranno maggiorate del 26,5% a riconoscimento delle spese generali (15%) e dell'utile d'impresa (10%); il ribasso di gara verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione;

Per i noli e i materiali, i prezzi verranno desunti dall'Elenco dei prezzi unitari allegato o in subordine da Prezziari di riferimento sopra indicati, relativamente ai soli prezzi elementari, nel caso in cui qualche prezzo non risulti compreso nell'allegato al capitolato, anziché procedere alla

contabilizzazione del nuovo prezzo, si potrà fare riferimento ai bollettini della Commissione Regionale Provveditorato OOPP, o, in mancanza, ai bollettini della CCIAA di Forlì; tali prezzi saranno soggetti al ribasso di gara;

I prezzi di appalto sono remunerativi di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente Disciplinare a perfetta regola d'arte quali:

- smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;
- campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
- materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;
- eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato nell'edificio;
- eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura, per eseguire a regola d'arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione oggetto dell'appalto.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori.

Inoltre i lavori eseguiti e i materiali utilizzati dovranno rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" di cui al successivo Paragrafo 14.

Si precisa infine che non saranno riconosciuti né rimborsi chilometrici, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

Art. 5 - VARIAZIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

L'importo complessivo dei lavori in appalto è presunto; qualora le quantità dei lavori subiscano maggiorazioni o diminuzioni nei limiti di legge l'importo complessivo risulterà adeguato, però i prezzi unitari di gara si intendono fissi ed invariabili e non dovranno subire modificazioni per tutta la durata del contratto, anche qualora per l'esecuzione di tali lavori si rendesse necessaria una proroga al termine contrattuale.

Art. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è stimato in **€ 100.000,00**, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 1.000,00** (quota di incidenza pari al 1%) non soggetti a ribasso di gara, al netto degli oneri fiscali (IVA); tale importo è solo indicativo per l'Amministrazione al fine di provvedere ai finanziamenti necessari, e potrà subire variazioni in relazione agli effettivi interventi svolti dall'appaltatore, per i quali non possono essere richiesti compensi speciali o prezzi diversi da quelli previsti dal presente atto.

Art. 7 - PAGAMENTI

E' dovuta, **per ogni singolo contratto di Appalto Specifico**, la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale del singolo appalto specifico. L'anticipazione è erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento e, comunque, solo dopo la stipulazione del contratto d'appalto. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

I lavori previsti saranno liquidati sulla base di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento di un importo netto di **€ 5.000,00** al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, ovvero **ogni tre mesi** dalla data della consegna generale qualunque sia l'importo raggiunto, ovvero **all'esaurimento di ogni singolo contratto di Appalto specifico**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come previsto nella documentazione di gara, la Stazione Committente è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia, entro giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento.

La Stazione Committente emette il certificato di pagamento:

- a) relativamente agli acconti, entro giorni 30 dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori;
- b) relativamente alla rata di saldo, entro giorni 30 dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione a sua volta emesso entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato, oltre a Comune di Forlì, il Servizio competente per l'esecuzione del contratto, riportato nell'istestazione del presente Disciplinare; il Codice Univoco Ufficio è **GX5SOP**; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto.

Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Committente prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 8 - RESPONSABILITA'

L'Affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In particolare, è obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, ricadrà, pertanto, sull'Impresa, con pieno sollievo tanto del Committente quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'Affidatario si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista dall'art. 103, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Committente è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'Affidatario.

L'impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, deve intendersi che ha dichiarato espressamente che, nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, nessun altro compenso anche qualora il

prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, nei limiti stabiliti nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere costantemente presente in cantiere un rappresentante dell'Impresa, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione Lavori.

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza in cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 9 - DURATA DEI LAVORI

La durata del presente Accordo Quadro si protrae per anni 2 decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo presunto, se anteriore alla suddetta scadenza di anni 2.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare i singoli Appalti Specifici. In particolare, è necessario che, entro il termine di durata, sia perfezionato il contratto relativo all'Appalto Specifico, anche se la relativa esecuzione si protrae oltre la scadenza del predetto termine.

L'Appalto Specifico perfezionato entro il termine di durata è regolato dall'Accordo Quadro, anche nella fase di esecuzione e sino ad esaurimento di ogni rapporto giuridico, che ne derivi.

L'efficacia del primo Appalto Specifico si protrae per anni 1 decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo del primo Appalto Specifico, se anteriore alla suddetta scadenza di anni 1.

Art. 10 - PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una **penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, ferme restando le penali previste all'art. 2;** sono fatti salvi gli eventuali maggiori danni dipendenti dal ritardo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, che la stazione appaltante effettuerà secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI INIZIO LAVORI

I lavori sono consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto o con apposito verbale. Se i lavori sono consegnati prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il verbale di consegna d'urgenza conservato dal Responsabile del procedimento, pur non allegato, si intende integralmente qui riportato.

Art. 12 - PERSONALE DELLA DITTA

La ditta appaltatrice espletterà l'incarico assegnato con proprio personale specializzato, regolarmente assunto e tutelato come previsto dal vigente C.C.N.L.; la ditta appaltatrice è responsabile, sotto tutti gli aspetti, dall'operato del proprio personale e di tutto ciò che possa occorrere a tale personale nell'espletamento del proprio lavoro.

In particolare, come precisato dall'art. 105 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito, dai

contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla Stazione Committente di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, l'Affidatario è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni conseguenza ed onere: prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Affidatario dovrà presentare copia della documentazione di **avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali** - Assicurativi ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza.

L'Affidatario dovrà **comunicare i nominativi** delle persone che intende proporre alle lavorazioni richieste, all'inizio dell'appalto e ogni qualvolta vi siano variazioni nell'elenco già inviato; dovrà trasmettere all'Amministrazione alla consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, a norma dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

L'Affidatario ha l'obbligo di formare i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche).

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà curare **l'esposizione giornaliera** sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, del **cartello** con elenco aggiornato delle maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltatori). Inoltre l'impresa ha l'obbligo di tenere il **Libro unico del lavoro** nei modi stabiliti dal D.M. 9/7/2008 (G.U. 18/8/2008, n. 192).

Dopo la stipula del contratto, ai fini del pagamento degli **stati di avanzamento dei lavori**, la Stazione Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ogni 120 giorni, per accertare la regolarità contributiva dell'appaltatore presso gli Enti preposti.

Nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva dell'appaltatore si procederà con la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza dal C.P. corrente, fino a quando, non sarà stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate con il DURC, da parte del Comune di Forlì direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, a richiesta dei medesimi enti e con le modalità di pagamento specificate nella richiesta.

Art. 13 - CATEGORIA PREVALENTE - LIMITI ALLA CESSIONE ED AL SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle opere, si definiscono le categorie di opere come segue (con riferimento al Titolo III della Parte II del D.P.R. n. 207/10 e relativo Allegato A ed al D.L. n. 47/2014): precisando che le prestazioni e lavorazioni di cui si compongono sono tutte subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto:

- **Categoria Prevalente: OS 3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie", per l'importo complessivo di € 100.000,00 (classifica I).**

Se l'appaltatore in sede di offerta non ha dichiarato di avvalersi del subappalto oppure non ha indicato i lavori da subappaltare, è vietato il subappalto. Qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A tal fine, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per le modalità di pagamento trovano applicazione le previsioni normative e contrattuali previste per il rapporto di appalto.

Art. 14 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei **"Criteri Ambientali Minimi"** (CAM) di cui al Decreto dell'11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), al fine di dare adempimento al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea.

Il suddetto Decreto approva l'aggiornamento dell'allegato 1 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2015, e contiene i "Criteri Ambientali Minimi" e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.

L'individuazione dei CAM ha come finalità la **riduzione degli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici**, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

Il presente caso è relativo ad **opere di manutenzione ordinaria da idraulico** in gran parte da eseguirsi "a guasto", ossia a seguito del verificarsi di problematiche sulle quali intervenire d'urgenza e in maniera non programmata, con opere di piccola entità che non necessitano di una vera e propria progettazione bensì di indicazioni operative di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, da realizzare su una molteplicità di immobili, sedi di istituti scolastici, di proprietà e competenza comunale (oltre 70 edifici, fra asili nido, scuole materne, elementari e medie).

Si tratta quindi di **interventi** tesi a risolvere criticità puntuali e localizzate; pertanto, una delle principali esigenze è quella di effettuare ripristini e integrazioni con materiali il più possibile similari, dal punto di vista estetico, tipologico e funzionale, a quelli già presenti.

In rapporto alla tipologia ed entità delle opere previste, alla loro localizzazione e comunque alla necessità di integrazione con le parti esistenti, **vengono adottati i Criteri Ambientali Minimi per quanto possibile**, limitatamente ai seguenti aspetti della conduzione dei cantieri e dell'esecuzione dei lavori.

- L'appaltatore dovrà applicare corrette **misure di gestione ambientale** durante l'esecuzione del contratto, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle indicazioni di seguito precisate.
- L'appaltatore dovrà rispettare i **principi di responsabilità sociale** rispettando, nei propri contratti di lavoro, gli standard sociali minimi e garantendo il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro minime stabilite dalle Convenzioni internazionali; dovrà favorire attivamente l'applicazione della legislazione vigente riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).
- L'appaltatore, dovrà adoperarsi allo scopo di **ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali** e di **aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti**, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto. A tal fine è richiesto all'Appaltatore di **adoperarsi a porre in atto adeguate procedure di disassemblaggio, smaltimento e recupero dei materiali provenienti da demolizioni** (precisando che si tratta comunque di piccole demolizioni connesse alle opere di manutenzione ordinaria sopra descritte), tese ad avviare al recupero una quota dei materiali estratti non pericolosi (generati durante l'attività di demolizione/rimozione, esclusi gli scavi) pari ad almeno il 70% (si vedano le Specifiche tecniche per la conduzione del cantiere, sotto riportate in dettaglio).

- Inoltre l'Appaltatore dovrà **adoperarsi al rispetto dei seguenti criteri di scelta dei componenti edilizi e delle seguenti procedure di esecuzione dei lavori**. L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata da parte della Direzione dei Lavori, al fine di condividere le azioni e verificare l'applicazione dei suddetti criteri.

CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI

- **Disassemblabilità** - Almeno il 50% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoposto a "demolizione selettiva" ed essere riciclabile o riutilizzabile.
- **Materia recuperata o riciclata** - Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.
- **Rifiuti da imballaggi** - I rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni già previste dal sistema di raccolta urbano.
- **Sostanze dannose per l'ozono** - Non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d'ozono quali p.es cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idrocloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon.
- **Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)** - Per gli impianti di climatizzazione, non è consentito l'utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO₂ e basato su un periodo di 100 anni, maggiore di 150, quali ad esempio l'esatfluoruro di zolfo (SF₆)²⁵. L'obiettivo può essere raggiunto anche tramite l'uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniacca, idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio.

CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

- **Componenti di impianti idrico sanitari** - Si devono prevedere prodotti di "rubinetteria per sanitari" e "apparecchi sanitari" conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE39 e 2013/641/UE40 e loro modifiche ed integrazioni.
- **Componenti in materie plastiche - Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati**. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
 - 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
 - 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.
- **Pavimenti e rivestimenti** - I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (ECOLABEL, ISO14024 – 14021). Per quanto riguarda il limite sul biossido di zolfo (SO₂), per le piastrelle di ceramica si considera comunque accettabile un valore superiore a quello previsto dal criterio 4.3 lettera b) della Decisione 2009/607/CE ma inferiore a quelli previsti dal documento BREF relativo al settore, di 500 mg/m³ espresso come SO₂ (tenore di zolfo nelle materie prime > 0,25%) e 2000 mg/m³ espresso come SO₂ (tenore di zolfo nelle materie prime > 0,25%).
- **Pitture e vernici** - I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (ECOLABEL, ISO14024 – 14021).

SPECIFICHE TECNICHE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE

- **Prestazioni ambientali** - Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni.
Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono:
 - essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).
- **Personale di cantiere** - Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
 - sistema di gestione ambientale,
 - gestione delle polveri,
 - gestione delle acque e scarichi,
 - gestione dei rifiuti.
- **Oli lubrificanti** - L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

MARCHIO DI QUALITA' ECOLOGICA

- L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio europeo di qualità ecologica, nato nel 1992. I prodotti e i servizi a marchio Ecolabel devono rispettare dei criteri predefiniti che ne garantiscono l'eccellenza ambientale e qualitativa, elaborati tenendo conto di aspetti:
 - prestazionali (efficienza, durata, etc);
 - di composizione (materiali usati e contenuto di determinate sostanze);
 - di processo produttivo (efficienza ambientale del processo,impiego di determinate sostanze);
 - di fine di vita del prodotto (recuperabilità, riciclabilità e disassemblaggio).

In Italia l'organo competente per il rilascio del marchio è il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, mentre la verifica del rispetto dei requisiti è affidata all'ISPRA.

Per individuare prodotti a marchio Ecolabel, visitare i seguenti siti:

- <http://ec.europa.eu/ecat>
- <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>

- L'attività di cantiere sarà oggetto di **verifica programmata da parte della Direzione dei Lavori**, al fine di condividere le azioni e verificare l'applicazione dei suddetti criteri.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dei Criteri Ambientali Minimi, in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti o di mancato rispetto dei criteri sociali, come sopra indicati, sulla base di violazioni o carenze documentali / procedurali riscontrate dalla Direzione Lavori, si applicherà in contabilità all'importo lavori una **penale progressiva**, determinata in relazione alla gravità delle carenze, fra un minimo di € 200,00 e un massimo € 1.000,00.

Nel caso di reiterate violazioni, la Stazione Appaltante valuterà la **risoluzione del contratto** in danno all'Appaltatore, ferme restando l'applicazione della penale.

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA - ASSICURAZIONE

Garanzia

La garanzia, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 da presentarsi per la stipula del contratto, è stabilita nella misura del 10% dell'importo di offerta, fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in cui la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione affidataria. In alternativa, la garanzia può assumere la forma di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

Fatte salve le eventuali rivalse economiche del Comune, la cauzione è restituita all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Assicurazione

La ditta aggiudicataria è tenuta, a produrre, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa RCT per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa**, avente massimale € 500.000,00 e limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00, con efficacia estesa sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Art. 16 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Stazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, ferme restando le fattispecie di risoluzione del contratto previste dall'art. 2 del presente Disciplinare e da intendersi quali clausole risolutive espresse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la Stazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, tra cui: insufficienza nella disponibilità di manodopera (n° e qualificazione delle maestranze), indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria al buon andamento dei lavori, ecc.;

- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; o violazione di norme sostanziali nel subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata presentazione, in tempo utile, della polizza di cui all'art. 15, del presente Disciplinare;
- j) omesso o ritardato pagamento di premi od altra evenienza imputabile all'Appaltatore, cui consegua l'anticipata cessazione di efficacia della polizza di cui all'art. 15, del presente Disciplinare, rispetto al termine ivi previsto;
- k) mancata presentazione in tempo utile del programma operativo di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, o presentazione di un programma privo di coerenza, di specificità e di affidabilità rispetto alle caratteristiche dell'appalto affidato, e mancata adesione alla richiesta di adeguamento di tale documento, effettuata dal Responsabile del procedimento;
- l) fattispecie previste dall'art. 7 del "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici", perfezionato in data 23 giugno 2011, dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena, che qui si intendono integralmente richiamate.

La stazione Committente, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla Stazione Committente per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appreso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.

Causa di risoluzione del contratto potrà essere uno scostamento significativo del programma esecutivo dei singoli lavori, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto.

Qualora si verifichi tale circostanza, il D.L. richiederà all'Affidatario di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per scadenze giornaliere, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l'Affidatario dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza giornaliera, l'attuazione del recupero dichiarato dall'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 di procedere alla sostituzione dell'originario Affidatario, nei casi previsti dalla norma medesima.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Committente, nel seguente modo:

- 1) ponendo a base di gara del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- 2) ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Affidatario inadempiente;

- b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara per i lavori oggetto del presente Disciplinare eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;
- c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Committente per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il compimento, nell'esecuzione del presente appalto, di grave negligenza, di inadempienza accertata, di atti in malafede, può comportare causa di esclusione da successive gare bandite da questo Comune, ai sensi dell'art. 24 del Codice III e dell'art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'art. 24 del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) del Comune di Forlì stabilisce che è facoltà dell'Ente escludere dalla contrattazione chi si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza debitamente accertate.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Forlì, luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 decreto Min. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili, nei modi e tempi previsti dal Regolamento LL.PP. e Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore, in particolare, riconosce:

- 1) che sarà motivo di improcedibilità nell'esame delle riserve e relative richieste di maggiori compensi, la non tempestiva iscrizione delle stesse, nei modi e forme e definizione dell'importo economico, nei documenti contabili, come previsto dalle norme sopra citate; qualora i motivi di riserva dovessero derivare da sospensione dei lavori ordinata dalla D.L., essi dovranno essere esplicitati all'atto della firma del verbale stesso;
- 2) non saranno, nel merito, accolte, in nessun caso, riserve e richieste che si riferiscano a circostanze e insorgenze che il progetto o il capitolato speciale abbiano previsto (seppure in linea generale) attribuendone ogni onere ed alea all'Appaltatore; in particolare non saranno accolte riserve relative a:
 - a) la consegna frazionata dei lavori, purché data nei modi previsti dal disciplinare tecnico o dal bando di gara o lettera d'invito;
 - b) l'imposizione, per ragioni di pubblica utilità o di mantenimento delle attività insediate di programmi dei lavori e di accorgimenti particolari per l'organizzazione del cantiere, solo che la citazione dei suddetti vincoli sia rintracciabile nei documenti progettuali e/o negli atti deliberativi di approvazione del progetto;
 - c) la particolare onerosità delle misure di prevenzione e di igiene e sicurezza del cantiere, eventualmente derivanti dalla compresenza di attività o da utilizzi in atto;
 - d) la particolare onerosità che dovesse insorgere per il rispetto delle norme ambientali altrove precisate, e in particolare lo smaltimento dei rifiuti e la manipolazione di materiali amiantiferi e simili.

Art. 18 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto o regolamentato nella presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le vigenti disposizioni del Regolamento Generale approvate con DPR 5/10/2010, n° 207 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/4/2000 n° 145, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.